

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE OIC
(Organismo Italiano di Contabilità)

Ipotesi per il completamento dell'attuazione
delle Direttive 2001/65/CE e 2003/51/CE (cd. modernizzazione contabile)
ai sensi dell'articolo 25, comma 1, della legge 25 febbraio 2008, n. 34 (comunitaria 2007)

NOTA DI PRESENTAZIONE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

1. Con il Regolamento n. 1606/2002 sono stati introdotti in Europa, per i bilanci consolidati delle società quotate, i principi contabili internazionali (IAS/IFRS). L'obiettivo era quello di migliorare la comparabilità dell'informativa finanziaria pubblicata dalle società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati, favorendo al contempo un efficiente funzionamento del mercato dei capitali. Il Regolamento riconosce agli Stati membri la facoltà di estendere l'applicazione ai bilanci individuali e alle società non quotate.

2. Allo scopo di promuovere un corrispondente miglioramento della disciplina contabile vigente per la generalità delle imprese, favorendone anche un graduale avvicinamento agli IAS/IFRS (o quanto meno prevedendo la possibilità per le singole imprese/singoli Stati Membri di operare tale avvicinamento), il legislatore comunitario ha contemporaneamente provveduto a "modernizzare" le vigenti direttive contabili.

In particolare, la direttiva n. 2001/65/CE (c.d. "Direttiva *fair value*") in materia di regole di valutazione per i bilanci di taluni tipi di società nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie ha introdotto la possibilità di valutare al *fair value* alcuni strumenti finanziari. La direttiva n. 2003/51/CE (c.d. "Direttiva modernizzazione") in materia di conti di taluni tipi di società nonché di banche e imprese di assicurazioni ha introdotto varie disposizioni volte ad armonizzare la normativa contabile europea ai principi contabili internazionali, assicurando condizioni di parità competitiva.

3. Entrambe le direttive comunitarie prevedono disposizioni obbligatorie e disposizioni opzionali per gli Stati membri. Le disposizioni obbligatorie contenute nella direttiva n. 2001/65/CE e nella Direttiva n. 2003/51 sono state recepite nell'ordinamento del nostro paese con il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 394 e con il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 32.

4. Si pone ora l'esigenza di procedere al recepimento delle disposizioni comunitarie a carattere opzionale, come previsto dal comma 1 dell'articolo 25 della comunitaria 2007. L'obiettivo di tale modifica normativa dovrebbe essere quello di aggiornare le disposizioni del codice civile che disciplinano la redazione del bilancio d'esercizio e consolidato, avvicinandole agli standard contabili internazionali e procedere contestualmente all'aggiornamento delle corrispondenti disposizioni della normativa settoriale vigente (d.lgs. 87/92). Tale processo di aggiornamento non dovrebbe applicarsi alle imprese di assicurazione alla luce dell'obbligo di adottare i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio, previsto dal comma 2 dell'articolo 25 della comunitaria 2007.

5. Questa complessiva operazione di aggiornamento (cd. "modernizzazione") – che riguarda un numero elevatissimo di imprese non quotate e che è suscettibile di determinare connessi aggiustamenti di altre regole dell'ordinamento – richiede la preventiva individuazione di linee-guida o principi di carattere generale sui quali costruire in concreto la bozza di articolato. A tale riguardo occorrerà in particolare considerare:

- a) in quale misura è opportuno avvicinare la normativa nazionale delle imprese non quotate agli IAS/IFRS; a tal fine occorre considerare diversi aspetti (la struttura del sistema produttivo, l'analisi costi-benefici, le eventuali implicazioni di natura fiscale ecc.);
- b) se sia opportuno seguire un generale principio di proporzionalità nella definizione delle nuove regole contabili;
- c) decidere se replicare lo schema comunitario (che prevede la possibilità per le imprese di adottare, con riferimento a talune categorie di attività, due famiglie di criteri di valutazione alternative: quella vigente oppure quella orientata agli IAS/IFRS), con i problemi di eterogeneità che ciò potrebbe comportare, oppure definire un unico modello contabile "intermedio" fra le due anzidette famiglie;
- d) in che misura le disposizioni potrebbero essere di applicazione obbligatoria o, in alternativa, facoltativa;
- e) valutare l'impatto delle nuove regole di bilancio sui principali istituti civilistici (distribuzione degli utili (art. 2433), riduzione del capitale per perdite (art. 2445), limiti alle emissioni obbligazionarie (art. 2412), ecc.).

6. Su questi temi di carattere generale il Ministero dell'Economia intende avviare – anche in contatto con le autorità di vigilanza (Banca d'Italia, Consob e Isvap) – una attenta riflessione con l'obiettivo di identificare le direttrici lungo le quali costruire la normativa di recepimento.

7. In tale contesto l'Organismo Italiano di Contabilità ha nel frattempo elaborato un'ipotesi di modifica degli articoli del codice civile riguardanti la redazione del bilancio di esercizio e consolidato nonché alcune materie ad esso collegate.

8. La bozza di articolato rappresenta unicamente le valutazioni espresse dall'OIC e quindi non illustra una linea di *policy* del Ministero o delle altre amministrazioni interessate; piuttosto essa va considerata come un utile punto di partenza per effettuare gli approfondimenti di carattere generale sopra richiamati.

9. Con la presente consultazione pubblica si intende raccogliere commenti ed osservazioni tanto sulle singole disposizioni della bozza di articolato quanto sulle linee di indirizzo generali che dovrebbero orientare la normativa di recepimento.